Il Sole 24 ORE

Giovedì 10/03/2011

SELPRESS
www.selpress.com

Direttore Responsabile
Gianni Riotta

Diffusione Testata
269.623

Professioni. Dopo il licenziamento collettivo l'iscrizione alle liste ha l'obiettivo di facilitare il reimpiego dei lavoratori

Premi-mobilità solo dai «piccoli»

Assumere ex dipendenti di grandi studi non comporta benefici contributivi

Antonino Cannioto
Giuseppe Maccarone

I lavoratori inseriti nelle liste di mobilità, dopo il licenziamento collettivo da studi professionali con più di 15 dipendenti, non portano come dote al nuovo datore di lavoro i benefici contributivi. A differenza di quanti sono licenziati per giustificato motivo da studi che occupano fino a 15 dipendenti e che si iscrivono nelle liste di mobilità. È quanto emerge dai contenuti della risposta a interpello 10/2011 del ministero del Lavoro (si veda «Il Sole 24 Ore» di ieri).

La disciplina dei licenziamenti collettivi e della mobilità, contenuta nella legge 223/91, nell'originaria formulazione, era riservata solo alle aziende, qualificate come imprese con più di 15 dipendenti. Nel tempo sono state apportate modifiche. Il ministero richiama l'articolo 4, della legge 236/93. La norma riportata nell'interpello dispone che «nella lista di cui all'articolo 6 comma, 1° comma della legge 23 luglio 1991 n. 223, possono essere iscritti i lavoratori licenziati da imprese, anche artigiane o cooperative di produzione e lavoro, che occupano anche meno di 15 dipendenti per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro. ...Possono essere al-

L'INTERPELLO

Per il ministero gli sconti spettano a chi occupa lavoratori provenienti da realtà fino a 15 addetti

tresì iscritti lavoratori licenziati per riduzione di personale che non fruiscano dell'indennità di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991 n. 223. L'iscrizione che non dà titolo al trattamento di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991 n. 223 deve essere richiesta entro 60 giorni dalla comunicazione del licenziamento ovvero dalla comunicazione dei motivi ove non contestuale».

L'intendimento del legislatore è dare la possibilità, a determinati lavoratori, di iscriversi nelle liste senza indennità, e di favorire la loro rioccupazione consentendo ai datori di lavoro, in caso di nuova assunzione, di fruire degli stessi benefici previsti dalla legge 223/91. Successivamente, il decreto legislativo 110/2004, per effetto della causa tra la Commissione Ue e l'Italia C-32/02, ha aggiunto il comma 1-bis all'articolo 24 della legge 223/91:: «1 bis. Le disposizioni di cui all'articolo 4 (legge 223/91), commi 2, 3, con esclusione dell'ultimo periodo, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15 e 15 bis, e all'articolo 5, commi 1, 2 e 3, si applicano ai privati datori di lavoro non imprenditori alle medesime condizioni di cui al comma 1 (dell'articolo 24). I lavoratori licenziati vengono iscritti nella lista di cui all'articolo 6, comma 1, senza diritto all'indennità di cui all'articolo 7. Ai lavoratori licenziati ai sensi del presente comma non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8, commi 2 e 4, e 25, comma 9».

Con questa modifica, dunque, si è inteso fornire una maggiore tutela ai lavoratori oggetto di licenziamento collettivo ad opera di datori di lavoro, anche non imprenditori, con più di 15 dipendenti. La salvaguardia consiste nell'ammissione alla procedura dei licenziamenti collettivi, nel riconoscimento dei conseguenti criteri di scelta e nell'iscrizione nelle liste di mobilità. Una previsione, quest'ultima, dai confini poco chiari se si considera che il legislatore ha precluso per i soggetti coinvolti (lavoratori e datori di lavoro) l'accesso a qualsiasi tipologia di beneficio.

Ora il ministero del Lavoro, nell'interpello 10/2011, afferma che «anche i datori di lavoro qualificabili come studi professionali possano essere sussunti nell'ambito della previsione di cui all'articolo 4 comma 1, sebbene la norma si riferisca espressamente alle sole "imprese" e di conseguenza che i lavoratori da questi dipendenti, licenziati per riduzione di personale, abbiano diritto ad iscriversi nelle liste di mobilità cosiddetta non indennizzata». La volontà del ministero, oltre a tener conto degli orientamenti comunitari, è evidente: concedere anche a questi lavoratori la possibilità di iscriversi nelle liste di mobilità, per via di un'assimilazione con quelli già individuati dalle legge del 1993; ne deriva, che i datori di lavoro che li assumeranno potranno contare sui benefici, anche se contingentati, previsti dalla legge 223/91.

Ciò, tuttavia, determina una discrasia. Se, infatti, a iscriversi nelle liste è un lavoratore proveniente, ad esempio, da uno studio professionale che occupa dieci addetti, il datore che lo assume può contare sui benefici contributivi. Lo stesso, invece, non avviene se i lavoratori vengono iscritti d'ufficio nelle liste a seguito di un licenziamento collettivo operato da uno studio con forza occupazionale superiore ai 15 dipendenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'apertura

NORME E TRIBUTI

La mobilità entra negli studi

Via libera all'iscrizione nelle liste per i lavoratori subordinati licenziati

«Il Sole 24 Ore» di ieri ha registrato l'apertura del ministero del lavoro alla mobilità negli studi professionali. La nuova interpretazione viene data come risposta a un interpello presentato dal Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro e da Confprofessioni. Determinante nell'interpretazione il riferimento alla giurisprudenza della Corte Ue in materia di definizione del datore di lavoro

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.